



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(provincia di Bergamo)

LINEE DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITI SCOLASTICI

(approvato con Delibera di Giunta n. 125 del 19/9/2023)

LINEE DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITI SCOLASTICI

Art. 1 – Finalità.

1. Il Comune di Albano S.A., nell'ambito dell'attuazione del piano diritto allo studio e con l'intenzione di sostenere la carriera scolastica degli alunni che provengono da famiglie con situazioni economiche sfavorevoli, intende assegnare delle borse di studio di importo fisso da erogarsi in egual misura tra i ragazzi che hanno terminato le classi 1 – 2 – 3 – 4 delle scuole superiori e i ragazzi che hanno terminato la classe 5 superiore. E' previsto un limite Isee da non superare per poter accedere al beneficio pari a € 20.000,00.

Art. 2 – Destinatari.

1. Sono destinatari dei benefici delle presenti linee di indirizzo gli studenti residenti nel Comune di Albano S.A. frequentanti scuole secondarie di secondo grado, gli istituti tecnico-professionali (statali, privati e paritari), i Centri Formazione Professionale C.F.P. o IFP e gli studenti iscritti al primo anno di università.
2. Il requisito della residenza deve esser posseduto alla data della presentazione della richiesta di contributo.
3. Per l'anno scolastico oggetto del beneficio gli studenti non devono aver presentato o ricevuto benefici economici similari da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 3 – Requisiti economici.

1. La famiglia del beneficiario deve possedere un Isee in corso di validità con importo non superiore a € 20.000,00. In caso di minori con genitori non coniugati e non conviventi tra loro, non sarà ritenuto valido l'ISEE Ordinario ma dovrà essere presentato e utilizzato l'ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
2. Vengono stabilite 3 fasce di riconoscimento punteggio Isee:

PUNTEGGI PER ISEE	PUNTI
sino a € 10.000,00	7
da 10.000,01 a 15.000,00	3
da 15.000,01 a 20.000,00	1

Art. 4 – Requisiti di merito.

1. Sono richiesti i seguenti requisiti di merito:
 - a) Per gli iscritti agli anni secondo – terzo – quarto – quinto della scuola secondaria di secondo grado: promozione nell'anno scolastico precedente con media non inferiore all'otto o valutazione equivalente se diversamente espressa. Fanno media tutte le materie scolastiche compreso il voto di condotta, non rientra nel computo della media il solo voto di religione in quanto materia opzionale espressa in forma di giudizio.
 - b) Per gli iscritti al primo anno universitario: superamento esame di stato - secondo ciclo (detta maturità) della scuola secondaria di secondo grado con almeno ottanta centesimi.

Alle votazioni sono attribuiti i seguenti punteggi:

per studenti secondaria di secondo grado=

votazione conseguita al termine delle classi prima, seconda, terza e quarta:

media da 8,00 a 8,50/10.....	punti 1
media da 8,51 a 9,00/10.....	punti 2
media da 9,01 a 9,50/10.....	punti 3
media da 9,51 a 9,99/10.....	punti 4
media del 10,00/10	punti 5

votazione esame di stato - secondo ciclo (detta maturità) =

votazione da 80 a 85/100.....	punti 1
votazione da 86 a 90/100.....	punti 2
votazione da 91 a 95/100.....	punti 3
votazione da 96 a 99/100.....	punti 4
votazione di 100/100 e 100 e lode...	punti 5

Art. 5 – Importi borse di studio e criteri di assegnazione.

1. L'importo stanziato viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale e finanziato con fondi propri di bilancio. Verranno erogate borse di studio di importo fisso sempre determinato dalla Giunta:
 - n. x borse di studio per gli studenti che hanno terminato le classi 1 – 2 – 3 e 4 della scuola secondaria di secondo grado;
 - n. x borse di studio per gli studenti che hanno terminato le classi 5 della scuola secondaria di secondo grado e che sono iscritti al primo anno di un corso universitario;
2. Risulteranno assegnatari gli studenti delle superiori che avranno raggiunto il maggior punteggio ottenuto sommando il punteggio di merito con il punteggio economico. In caso di parimerito nel punteggio totale avrà la precedenza lo studente con l'Isee più basso. In caso di ulteriore parimerito avrà la precedenza chi ha presentato prima la domanda.
3. Risulteranno assegnatari gli studenti universitari che avranno raggiunto il maggior punteggio ottenuto sommando il punteggio di merito con il punteggio economico. In caso di parimerito nel punteggio totale avrà la precedenza lo studente con l'Isee più basso. In caso di ulteriore parimerito avrà la precedenza chi ha presentato prima la domanda.

Art.6 – Modalità e termini di presentazione delle domande.

1. Le domande sono compilate on line su apposito formulario e rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi del richiedente, dello studente e dei requisiti richiesti dalle presenti linee di indirizzo.
2. Il modulo di domanda sarà disponibile sul sito del Comune. Le domande compilate devono esser inviate **entro il 30/10 di ogni anno.**

Art. 7 – Informativa

1. Annualmente viene data informativa alla cittadinanza mediante pubblicazione di un bando entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 8 – Esito

1. La graduatoria degli aventi diritto al contributo "Borse di studio" sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Albano S.A. per quindici giorni consecutivi, affinché

chiunque possa presentare eventuali ricorsi e opposizioni, ai sensi del successivo articolo 11. Decorso il termine di pubblicazione, in mancanza di eventuali ricorsi e opposizioni, la graduatoria si intenderà definitiva. Dell'esito della graduatoria verrà comunque data comunicazione scritta a tutti i richiedenti.

Art. 9 – Accertamenti.

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000 l'Ente erogatore potrà effettuare accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
2. Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti scolastici/Università e presso l'INPS.

Art. 10 - Sanzioni-

1. Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non sia esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi sono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi la sussistenza di eventuali reati.

Art. 11 – Ricorsi –

1. Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Responsabile del Servizio Istruzione del Comune di Albano S.A. entro 30 gg. dalla data di pubblicazione degli esiti.

Art. 12 – Trattamento dati

1. Per il trattamento dei dati personali si fa riferimento al REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali).